

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello | Napoli | Sezione 4 | **Civile** | **Sentenza** | 17 marzo 2021 | **n. 1004**

Data udienza 8 gennaio 2021

Integrale

Condominio - Lastrico solare - Spese di riparazione - Ripartizione tra tutti i condomini - Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Riccardo Vito Cervelli Presidente

Dott. Federico Lume Consigliere

Dott. Rita Anna De Falco Giud. ausil. rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello, avverso la sentenza depositata il 19/02/2014 dal Tribunale di Nola, contraddistinta dal n. 632, iscritta al RGAC, n. 2476 dell'anno 2014, avente ad oggetto "risarcimento danni", trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18/02/2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

TRA

Na.Gi., C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Ca.Ca., C.F. (...), in virtù di procura alle liti apposta a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via (...) presso lo studio dell'avv. Gi.Ke..

- Appellante -

E

SOC. CO. s.n.c.,

- Appellata contumace -

NONCHE'

Condominio (...), in persona dell'amministratore pro-tempore (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in Acerra (Na) al C.so (...)

(...) presso l'avv. Gi.Mu., che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto costitutivo del giudizio di primo grado

NONCHÉ'

Ie.Lu., C.F. (...) e Ca.Fe. C.F. (...) elettivamente domiciliati in San Gennaro Vesuviano (Na) alla via (...) presso lo studio dell'avv. An.Gi., che li rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di intervento volontario in primo grado, valevole anche per questa fase di giudizio.

- Appellati -

NONCHE'

Pa.Ma. e It.Ma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.06.2014 Na.Gi. ha proposto appello, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 632/2014, depositata il 19.02.2014, non notificata, di accoglimento della domanda dalla CO. Snc - proprietaria di un appartamento sito in Nola alla via (...), al secondo piano interno 8, adibito ad abitazione della sig.ra Mi.Ma., la quale assumeva che la camera da letto e parte del bagno di detto appartamento era interessata da notevoli infiltrazioni di acqua piovana, proveniente dal terrazzo sovrastante di proprietà ed uso esclusivo del sig. Na.Gi.; che le dette infiltrazioni avevano provocato ingenti danni sia all'intonaco che alla pittura dei vani interessati, tali da rendere i vani insalubri ed umidi; evocava in giudizio Na.Gi., innanzi al Tribunale di Nola con citazione del 12.02.2003, per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni scaturiti dalle lamentate infiltrazioni, nonché alla esecuzione dei lavori necessari ed indispensabili ad evitare il perpetrarsi delle stesse, con favore delle spese. Si costituiva in giudizio il Sig. Na., il quale impugnava la domanda siccome inammissibile, infondata, in fatto e in diritto ed eccepeva in via preliminare l'incompletezza del contraddittorio ed il difetto di titolarità passiva. Chiedeva, inoltre ed otteneva dal G.I. l'autorizzazione a chiamare in causa la sig. Li.Lu. per essere garantito e manlevato in caso di soccombenza, in quanto le infiltrazioni di acqua piovana non provenivano dalla sua proprietà, ma bensì dalla proprietà di quest'ultima. Si costituivano in giudizio gli eredi della Li.Lu., contestando la chiamata in causa e ne chiedevano il rigetto, con tutte le conseguenze di legge. Nelle more del giudizio, la CO. Snc, vendeva l'appartamento per cui è causa ai coniugi Ie.Lu. e Ca.Fe., che con comparsa di intervento volontario si costituivano in giudizio e chiedevano l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Condominio (...). Espletata la fase istruttoria, nonché la CTU tecnica, la causa veniva introitata a sentenza. Con ordinanza del 12.10.2010, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio. Si costituiva il condominio, invocando la responsabilità esclusiva del Na. per le infiltrazioni lamentate, con la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni, vinte le spese del giudizio. La causa veniva riservata a sentenza -.

Il Tribunale così provvedeva: a) dichiarava che l'evento dannoso di cui è causa è ascrivibile alla condotta colposa del sig. Na.Gi.;

b) condannava il convenuto Na.Gi. al pagamento in favore di Ie.Lu. e Ca.Fe. a titolo risarcitorio del danno, che liquidava in Euro 1.650,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione ed oltre spese legali che liquidava in Euro 15,00 per spese; Euro 600,00 per la fase di studio; Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge IVA e CPA, con distrazione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo;

c) condannava il convenuto Na.Gi., al pagamento in favore di Ma.Pa. e It.Ma. delle spese legali, che liquidava in Euro 600,00 per la fase di studio; Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge IVA e CPA, con distrazione al procuratore antistatario, per averne fatto anticipo; d) condannava il convenuto Na.Gi., a pagare in favore del Condominio (...) in Nola (Na) alla via (...) n. 24 per il rifacimento del terrazzo la somma di Euro 3.150,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e oltre le spese legali che liquidava in Euro in Euro 600,00 per la fase di studio; Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge IVA e CPA, con distrazione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo; e) condannava il convenuto Na.Gi., in favore della CO. Snc, al pagamento delle spese legali che liquidava in Euro 85,00 per spese; Euro 600,00 per la fase di studio; Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari; f) poneva definitivamente a carico del Na.Gi. le spese di CTU e conseguentemente tenuto quest'ultimo al pagamento alle parti in causa, di quanto anticipato e fatturato dal CTU.

Il Na. appella la sentenza come in epigrafe contraddistinta, nella parte in cui il primo giudice, facendo leva sulla mancata risposta all'interrogatorio formale del Na., addebita allo stesso l'esclusiva responsabile per colpa dei danni da infiltrazioni di acqua piovana (per come accertati dal CtU), provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà esclusiva dell'odierno appellante, e che interessavano l'appartamento sottostante di proprietà dei coniugi Ca. - Ie.. Si costituivano le parti appellate, resistendo all'appello, vinte le spese del grado.

Con ordinanza del 7 novembre 2014, la Corte dichiarava la contumacia della CO., e rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, proposta dal Na.Gi. e rinviava la causa, per le precisazioni delle conclusioni. Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, all'udienza del 18 febbraio 2020 la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini, per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica, per le quali per effetto della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 del d.l. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020 e dall'art. 36 d.l. 23/2020, sono scaduti il 13 luglio 2020.

Motivi Della Decisione

3 - Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di esaminare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalle parti appellate e rilevabile d'ufficio; al riguardo si osserva che non sussiste, nella specie, la violazione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. n.143/2012, in quanto, i motivi di appello risultano sufficientemente specifici, risultando espressamente indicate le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto del primo giudice, e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ,ai fini della decisione impugnata. (Ved. Cass. n. 8845/2017). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte è intervenuta più volte, al fine di chiarire i limiti sull'ammissibilità dell'appello, e di recente le SS.UU. con sentenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato, che "gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto - legge 22 giugno 2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso, che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni, adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso - in considerazione della

permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o ,che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione ,da contrapporre a quella di primo grado,(ved. anche Cass. civ. n. 13535/2018".

4 - Detto ciò l'appello spiegato da Na.Gi., avverso la sentenza di primo grado n. 632/2014 del 19.02.2014, emessa del Tribunale di Nola - sia pure parzialmente - è fondato e va accolto, per quanto di ragione.

Fondatamente l'appellante invoca l'errore, in cui è incorso il primo giudice laddove riconosce la responsabilità, per colpa esclusiva del Na..

5. - Sostanzialmente, con un unico motivo di censura l'appellante si duole, dell'erroneità della pronuncia del primo giudice, laddove attribuisce la responsabilità per colpa ed esclusiva delle lamentate infiltrazioni, escludendo la responsabilità del Condominio, e che l'eventuale responsabilità a lui attribuita non esclude la responsabilità dell'intero condominio, che secondo il costante orientamento nomofilattico è custode dei beni e servizi comuni e, come tale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché il lastrico solare, a causa della funzione di copertura dell'intero edificio non rechi pregiudizio alcuno. Ciò in forza dell'art. 2051 in relazione degli artt. 1126 e 1130 c.c.. La censura è fondata.

5.-Si osserva, che nulla rileva l'eccezione sollevata, dall'odierno appellante, in primo grado e in questa sede, sul difetto di titolarità passiva, in ordine al diritto ex adverso azionato dalla CO. Snc solo nei confronti dell'odierno appellante; sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2055 c.c. il danneggiato può essere equiparato ad un comune terzo e quindi può agire anche solo nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio; pertanto l'eccezione non merita considerazione.

6. - Passando al merito, si osserva, che "la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche" (Cass. 6155/2009).

Detto ciò, nel caso di specie, va fatta una precisazione: il ctu è chiamato (quale ausiliario del giudice) ad individuare le cause delle infiltrazioni, e i rimedi per l'eliminazione delle stesse, nonché a quantificare gli eventuali derivanti a terzi, ed in base alle sue conoscenze tecniche, è tenuto ad indicare la risoluzione del problema, per cui è stato chiamato. Ma non può esprimersi in punto di responsabilità per colpa, quale potere riservato al giudice di merito, il quale valutando tutti gli elementi in suo possesso, può esprimersi in punto di responsabilità esclusiva o concorrente, in capo al/ai soggetti chiamati in causa. Come detto, la CtU non costituisce un mezzo di prova, ma è solo un mezzo di accertamento, con specifiche cognizioni tecniche in materia.

Ora il c.t.u. nominato ha concluso che: "i problemi di umidità e/o condensa sono dovute all'acqua meteorica, che per la scarsa tenuta della pavimentazione e della guaina, mantiene sempre umido e/o bagnato la struttura del solaio in laterocemento (pag.17 dell'elaborato)". Ha inoltre, evidenziato, che: "nella fase di costruzione del fabbricato condominiale sono state realizzate due terrazze (Na. e Ma.) senza rispettare le buone regole dell'arte, relativamente alla pendenza e alle due pluviali - che i terrazzi Na. e Ma. hanno comunque origine con la realizzazione dello stabile, con il divisorio in forati da 10 cm, sopra il pavimento dei due terrazzi e del muro Tardivo a confine-". Il CtU dopo aver indicato due ipotesi diverse di risoluzione dei problemi inerenti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua, con due diverse voci di spesa, sposta l'indagine sulla determinazione e sulla descrizione dei danni, dopo aver effettuato una descrizione e l'ubicazione dell'appartamento CO. così conclude: "il bagno contiguo alla cameretta L2, presso cui lamentano i danni presenta una zona fra parete e soffitto con macchie, che sono diverse dalla tinteggiatura presente nell'ambiente. La stanza L2 ove sono evidenti le macchie al soffitto per cui è causa, è la cameretta da letto a confine con proprietà Tardivo e con affaccio all'interno del cortile dello stabile. Le pitture del soffitto e delle pareti non presentano il fenomeno della sfogliatura, però il soffitto si presenta completamente macchiato, per quasi tutta la superficie in maggiore quantità verso il lato Tardivo e lato balcone. Il fenomeno della sfogliatura si presenta, all'esterno, sotto la mensola - balcone, in due zone, una presso il confine Tardivo ed un altro presso lo scarico del terrazzo Na. (griglia). Tale fenomeno di sfogliatura trova giustificazione dal percolare delle acque meteoriche sul terrazzo, che in assenza (e/o di errata pendenza) seguono il naturale declivio e cioè lungo il confine Tardivo per immettersi seguendo il corrente di marmo della mensola - balcone, nella corte sottostante del condominio; la griglia di smaltimento posta sulla mensola-balcone non è interessata dallo scarico delle acque meteoriche, se non in minima parte. Ritiene sempre il CtU, come già sopra evidenziato che:" nella fase di realizzazione di costruzione del fabbricato condominiale siano state realizzate le due terrazze (Na. e Ma.) senza rispettare le buone regole dell'arte, relativamente alle pendenze e alle due pluviali", (il che tuttavia esula dalla prospettazione attorea), ovvero la condensa dovuta alla acqua meteorica per una pendenza del terrazzo di copertura dello stabile, non corretta, la guaina, fessurata e/o rotta (presumibilmente in più punti) e le due pluviali poste senza la regola dell'arte - tutto ciò mantengono-sempre umido e/o bagnato la struttura del solaio in laterocemento, e che "di conseguenza le cause delle evidenti tracce di infiltrazioni a carico del sottostante appartamento di proprietà Ie. - Ca. sono da attribuire, sia alla mancata manutenzione del terrazzo di proprietà del Na. e sia a difetti costruttivi dei due terrazzi, per quanto riguardo il deflusso delle acque meteoriche". Il che suffraga almeno parzialmente la prospettazione attorea, che "le cause delle infiltrazioni lamentate dalla CO. vanno individuate in parte nel precario stato di manutenzione del terrazzo di copertura", nonché nell'errata pendenza del terrazzo, per cui le acque meteoriche non confluiscono nella colonna pluviale. Il C.t.u. ha ritenuto "decisamente auspicabile e consigliabile il contemporaneo rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo - lastrico solare - proprietà Na..".

Si rammenta che "poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo" (Cass. n. 4183 del 16/02/2017; Cass. Civ. n. 5848 del 13/03/2007); che "il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ..

Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi, per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130, primo comma, n. 4 cod. civ." e all'assemblea dei condomini di provvedere alla opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, c.c.); il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (Cass. SS. UU. n. 9449 del 10.05. 2016; Cass. n. 3676 del 21/02//2006). Né ha ommesso l'appellante di documentare di aver ripetutamente sollecitato le controparti "affinché ponessero in essere tutti gli accorgimenti e le opere necessarie a eliminare tali infiltrazioni (ved. Racc. a.r. del 26/11/2002 dell'odierno appellante, con la oltre a lamentarsi di infiltrazioni di acqua dallo stesso subite, chiedeva inoltre, la convocazione dell'assemblea condominiale per lavori urgenti, necessari e indifferibili; come già portati all'ordine del giorno nell'assemblea condominiale del giorno 14 gennaio 2002 - lavori di ripristino, urgenti e necessari tetto di copertura immobile -). Quindi, l'indifferenza, attribuita al Na.Gi. dal primo giudice, non appare emergere dalla documentazione allegata agli atti. 7.-In conclusione, ed in ossequio ai principi di diritto sopra esposti, dei danni cagionati all'appartamento sottostante di proprietà Ca. - Ie., per infiltrazioni d'acqua meteoriche provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva del Na., e quindi per il risarcimento del danno per come quantificato dal ctu pari ad Euro 1.650,00, rispondono tutti i condomini, secondo le proporzioni di cui all'art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve di copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficaria, nella misura del terzo residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Vanno, inoltre condannati in solido il Na.Gi. e il Condominio (...) in Nola, alla via (...) n. 24, i quali provvederanno al riparto della spesa, pari ad Euro 3.150,00, secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ. - quanto alla esecuzione degli interventi indicati alle pagine 16,17 e 18 della C.t.u. -, ovverosia, alle opere di manutenzione straordinaria del terrazzo di copertura - lastrico solare - dello stabile.

8. - La sostanziale soccombenza dell'appellato Condominio (...) di Nola, cui si contrappone seppure parziale la fondatezza del gravame spiegato da Na.Gi., in relazione ai principi di diritto sopra esposti, induce ad una riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, - premesso che in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 23985/2019); Vanno compensate le spese di giudizio di primo grado tra il Na. e Condominio appellato, restando ferme le competenze liquidate dal primo giudice, per le altre parti in causa.

Le spese di Ctu per come liquidate con separato decreto, dal primo giudice, vanno poste a carico del Condominio di (...) di Nola e dell'odierno appellante in parti uguali.

Per il presente grado segue la condanna del Condominio alla rifusione delle spese, in favore dell'appellante Na.Gi. che vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM. n. 55/2014, così come novellato dal D.M. n. 37/2018 pubblicato sulla G.U. del 26/04/2018 ed entrato in vigore il 27 aprile 2018 (esclusa la fase istruttoria e ridotti i valori medi del 30% che appare rispondere ai criteri della soccombenza, anche alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che vede accolto solo in parte i motivi di gravame, ed in considerazione della scarsa complessità della materia del contendere). L'appellante va condannato alle spese del grado in favore dei coniugi Ie. - Ca., e liquidate in base ai parametri di cui al DM. n. 55/2014, così come novellato dal D.M. n. 37/2018 pubblicato sulla G.U. del 26/04/2018 ed entrato in vigore il 27 aprile 2018.

Nulla è dovuto per le parti rimaste contumacie. Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Na.Gi., avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 632/2014, depositata il 19.02.2014, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza:

A) condanna il Condominio appellato in solido con l'appellante, che provvederanno al riparto della spesa secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ. - alla esecuzione degli interventi indicati alle pagine 16,17 e 18 della Ctu di rifazione della copertura del lastrico solare di copertura pari ad Euro 3.150,00;

B) condanna il Condominio appellato in solido con l'appellante, che provvederanno al riparto della spesa, secondo i criteri di cui all'art.

1126, a pagare in favore di Ie.Lu. e Ca.Fe. a titolo di risarcimento del danno, liquidato in Euro 1.650,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

C) vanno compensate le spese di primo grado tra il Condominio e l'odierno appellante;

D) il Condominio va condannato al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, in favore dell'appellante Na.Gi. che si liquidano in Euro 90,00 per spese vive ed Euro 2.644,00 (già ridotti nella percentuale predetta) per compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre Iva Cpa come per legge;

E) il Na.Gi. va condannato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore degli appellanti Ie. - Ca. che si liquidano in complessivi Euro 3.777,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;

G) vanno poste definitivamente a carico dell'appellante e del Condominio divise in parti uguali le spese della CtU, così come liquidate come da separato decreto del primo giudice;

H) nulla è dovuto per le parti rimaste contumaci.

Così deciso in Napoli l'8 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021.